

(N. 868)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 15 dicembre 1954 (V. Stampato N. 1153)

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DE PIETRO)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 20 DICEMBRE 1954

Disciplina della fabbricazione, della detenzione e dell'impiego
di apparati rivelatori magnetici.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, apparati rivelatori magnetici portatili e comunque idonei alla ricerca nel terreno di parti metalliche o di disuniformità del terreno stesso, deve farne denuncia all'ufficio locale di Pubblica Sicurezza o, se questo manchi, al coman-

do dei carabinieri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La cessione, vendita o distruzione dei suddetti apparati deve essere segnalata all'ufficio o comando indicati nel comma precedente entro trenta giorni dall'evento.

Le denunce e le segnalazioni possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o personalmente dagli interessati. Gli uffici e i comandi incaricati di riceverle ne prendono nota in appositi regi-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stri, rilasciando, nel secondo caso, regolare ricevuta con gli estremi dell'avvenuta registrazione.

Art. 2.

La costruzione, riparazione e vendita degli apparati indicati nel primo comma dell'articolo 1 è subordinata al rilascio di apposita licenza da parte del Questore con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo I, capo terzo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. La licenza anzidetta è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 5.000.

Gli esemplari di nuova fabbricazione sono soggetti alle norme dello stesso articolo 1.

Art. 3.

È fatto divieto ai possessori di apparati rivelatori magnetici di impiegare gli stessi nella ricerca di ordigni esplosivi di qualsiasi genere, interrati o meno, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della difesa.

Art. 4.

Chi contravviene alle disposizioni degli articoli precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 80.000.

Per il mancato pagamento della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 2 si incorre nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 10 del testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112.

Art. 5.

Dagli obblighi e divieti previsti dalla presente legge sono esenti i Corpi armati dello Stato e gli enti all'uopo autorizzati.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.